



REGIONE VENETO
Segreteria Regionale per la Sanità
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO A SUPPORTO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA PER IL
REPERIMENTO DELLE COPERTURE RCT/RCO A FAVORE DELLE AZIENDE
SANITARIE E DELL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO**

CAPITOLATO D'ONERI

art. 1 Oggetto

art. 2 Servizi oggetto di affidamento

art. 3 Modalità di esecuzione dei servizi

art. 4 Cauzione definitiva

art. 5 Durata dei servizi

art. 6 Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento

art. 7 Risoluzione del contratto

art. 8 Inadempienze e penalità

art. 9 Controversie

art. 10 Informativa sul trattamento dei dati

art. 11 Spese contrattuali

art. 12 Rinvio ad altre norme

art. 1 Oggetto

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento di servizi di brokeraggio/consulenza assicurativa da fornire in relazione e nel contesto del modello gestionale adottato dalla Regione Veneto secondo le indicazioni delle DD.G.R. nn. 1906 del 18/9/2012 e 955 del 18/6/2013, allegate al presente capitolato:

- Per i rischi di responsabilità civile: gestione centralizzata della copertura assicurativa RCT per tutte le Aziende del SSR e l'IRCCS IOV, mediante:
 - il ricorso a copertura assicurativa RCT con franchigia per sinistro di 500.000 euro, ed a copertura assicurativa per libera professione intra moenia e RCO senza franchigia;
 - attività di consulenza per la gestione dei sinistri in franchigia;
 - reperimento della copertura assicurativa per la responsabilità per colpa grave del personale del comparto sanità, a libera adesione, senza franchigia;
 - reperimento della copertura assicurativa per le sperimentazioni cliniche no-profit ex DM 14.07.2009, per le Aziende Sanitarie regionali coinvolte.

Art. 2 Servizi oggetto di affidamento

- a)** Intermediazione e consulenza assicurativa a supporto dell'Azienda Ospedaliera di Padova, la quale dovrà espletare le procedure di gara per l'acquisizione, a favore delle Aziende del S.S.R. della Regione del Veneto e dell'IRCCS IOV, della copertura assicurativa regionale RCT con franchigia per sinistro di 500.000 euro, della copertura assicurativa RCO senza franchigia, delle coperture assicurative relative alle sperimentazioni cliniche no-profit ex DM 14.07.2009, libera professione intra-moenia, responsabilità per colpa grave del personale del comparto sanità, senza franchigia;
- b)** Analisi periodica dei dati sui sinistri sopra e sotto la soglia di franchigia, finalizzata alla valutazione dell'andamento del sistema assicurativo, con elaborazione di reportistica almeno semestrale da produrre alle Aziende Sanitarie ed all'Ufficio regionale preposto alla supervisione del sistema assicurativo della Regione del Veneto;
- c)** Attività di gestione, in relazione con la compagnia assicurativa, dei contratti assicurativi e dei sinistri connessi alle polizze di cui ai punti precedenti;
- d)** Attività di consulenza e supporto nella definizione dei criteri per la costituzione del Fondo rischi a copertura dei sinistri in franchigia;
- e)** Ogni attività di supporto necessaria per garantire:

- la continuità della copertura assicurativa RCT/O nel periodo di durata contrattuale, anche in caso di recesso anticipato della compagnia assicuratrice aggiudicataria;
- la continuità nel periodo di durata contrattuale della coperture assicurative delle sperimentazioni cliniche no-profit, della libera professione intra-moenia, della responsabilità per colpa grave del personale del comparto sanità, senza franchigia, anche in caso di recesso anticipato della compagnia assicuratrice aggiudicataria;

f) Assistenza e supporto nella predisposizione dei capitolati relativi alle polizze di cui sopra;

g) Servizi di supporto operativo per le funzioni attribuite alle Aziende Sanitarie (tra cui la gestione dei sinistri in franchigia) ed all'Ufficio regionale preposto alla supervisione del sistema assicurativo della Regione del Veneto nel settore della responsabilità civile, mediante:

- l'impiego di professionalità e strumenti informativi idonei alla gestione centralizzata delle coperture assicurative sopra individuate;
- utilizzo di tali risorse al fine, in particolare, dell'integrazione della casistica affidata alla compagnia assicuratrice con quella trattata direttamente dalle Aziende Sanitarie e dall'IRCCS IOV;
- elaborazione di documenti di analisi dell'andamento complessivo dei sinistri e della gestione dei medesimi.

h) Consulenza e formazione in tema assicurativo, ed in particolare:

- formazione a favore delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e dell'IRCCS IOV, nonché degli altri soggetti coinvolti nel sistema assicurativo regionale, in ordine alla gestione delle coperture assicurative anche diverse indicate da quelle all'articolo n. 1;
- predisposizione di reportistica periodica su sinistri, premi, costi, rischi e relativi benchmark con realtà assimilabili del panorama italiano o internazionale.

E' fatto obbligo al broker di fornire la consulenza ed il supporto necessari per stipulare ogni nuova polizza che si renda obbligatoria in base a fonti normative, contratti collettivi e provvedimenti amministrativi. In tal caso verrà riconosciuta una provvigione al Broker pari alla percentuale offerta dall'aggiudicatario della presente procedura.

art. 3

Modalità di esecuzione dei servizi

La ditta aggiudicataria dovrà svolgere i servizi mettendo a disposizione dell'Azienda Ospedaliera di Padova, delle Aziende Sanitarie, dell'IRCCS IOV e dell'Ufficio regionale preposto alla supervisione del sistema assicurativo i prodotti, le professionalità e gli

strumenti individuati nell'offerta presentata in sede di gara, nei tempi e nei modi indicati dal presente capitolato e dall'offerta medesima e, comunque, nel rispetto delle esigenze rappresentate dai predetti soggetti.

Entro un termine di 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto, prorogabile a fronte di giustificati motivi, il Broker dovrà fornire tutta la documentazione necessaria (bozze di capitolato, analisi dei sinistri pregressi etc.) all'espletamento delle procedure di gara da parte dell'Azienda Ospedaliera di Padova per il reperimento delle polizze di copertura assicurativa individuate all'articolo 1.

art. 4

Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi contrattuali la Ditta dovrà costituire deposito cauzionale che andrà sottoscritto secondo le modalità e i termini previsti dall'art.113 del D.Lgs. 163/06.

L'importo della cauzione definitiva dovrà essere pari ad euro 375.000,00 corrispondenti al 10% dell'importo presunto del contratto pari a € 3.750.000,00, per il periodo complessivo di anni 3.

La mancata costituzione di dette garanzie determina la revoca dell'aggiudicazione stessa e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

art. 5

Durata dei servizi

La durata del servizio è di 36 mesi e decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il committente ha facoltà di rinnovare il contratto per il triennio successivo alle stesse condizioni di cui all'aggiudicazione.

Il committente ha altresì la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso minimo di trenta giorni, nel caso in cui vi siano mutamenti nelle scelte del modello assicurativo adottate dalla Regione del Veneto.

art. 6

Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento

Il servizio di cui al presente capitolato non comporta alcun onere diretto per l'Azienda Ospedaliera di Padova, per la Regione del Veneto e le altre aziende sanitarie, né presente, né futuro, per compensi, retribuzioni, rimborsi, o altro, in quanto la remunerazione sarà a

carico delle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti i singoli contratti assicurativi. Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal broker in sede di gara, fissa e invariabile per l'intera durata del contratto. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui il committente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione di cui all'allegato 1, ovvero per l'impossibilità di sottoscrizione di tali contratti anche per cause non imputabili all'amministrazione stessa.

art. 7

Risoluzione del contratto e penalità

In caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, l'Azienda Ospedaliera di Padova potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto.

L'Azienda ospedaliera di Padova potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, per la propria quota di fornitura nei seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione al fornitore;
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- di cessione del contratto o subappalto non autorizzati
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Azienda Ospedaliera di Padova il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Ospedaliera rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

art. 8

Inadempienze e penalità

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l'Azienda ospedaliera di Padova si riserva di applicare le seguenti penali:

- 1) in caso di ritardo nella consegna, entro il termine di 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto, di tutta la documentazione necessaria all'espletamento delle

procedure di gara da parte dell'Azienda Ospedaliera di Padova per il reperimento delle polizze di copertura assicurativa, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale pari ad € 200,00=. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale;

- 2) in caso di ritardo nella consegna dell'analisi periodica semestrale dei dati sui sinistri sopra e sotto la soglia di franchigia, finalizzata alla valutazione dell'andamento del sistema assicurativo, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale pari ad € 200,00

L'Azienda Sanitaria si riserva dopo due contestazioni scritte relative a disservizi indicati di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l'Azienda U.L.SS. chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità poste in gara.

La Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

art. 9 Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria, è competente il Foro di Padova.

art. 10 Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente, della successiva stipula del contratto d'appalto e sua gestione, si allega informativa sul trattamento dei dati.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90, che potrebbe comportare l'eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure

l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege.

art. 11
Spese contrattuali

Tutte le spese riguardanti il contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

art. 12
Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'oneri si richiamano le norme riportate nel bando, nel Disciplinare, nonché le disposizioni normative vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi.

Allegati:

D.G.R. n. 1906 del 18/9/2012

D.G.R. n. 955 del 18/6/2013